

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10981/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10981 del 2022, proposto da

Associazione Culturale Cinqueminuti A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sartorio, Antonio Lamarte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., costituito in giudizio all'odierna camera di consiglio;

nei confronti

Roma City Ballet Company Società Consortile A R.L., Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio, Associazione Danza Aps, Consorzio Coreografi Danza D'Autore Con.Cor.D.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022 (doc. n.1), relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per

il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di partecipazione presentate dalla Associazione Culturale Cinqueminuti APS, ha ritenuto di escludere la ricorrente dall'ammissione al contributo per il triennio 2022-2024;

2) dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, all'esito dell'istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall'elenco dei progetti ammessi a contributo quello presentato dalla ricorrente (doc. n.2 e 3);

3) delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Associazione Cinqueminuti APS, cui è stato attribuito un punteggio pari a soli complessivi 7,5 punti (doc. n.4);

5) se necessario del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (doc. n.5), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito “Danza”, ha stabilito nell'allegato B (doc. n.6) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);

6) per quanto occorra della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC ha rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente

della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (doc. n.7);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il terzo mezzo) con cui sono dedotti vizi di illogicità manifesta ed erroneità fattuale con riferimento ai punteggi assegnati per i fenomeni “*Partecipazione a festival*” e “*Integrazione con strutture e attività del sistema culturale*”, trattandosi di elementi di valutazione suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “*l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo*” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore;

Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del *periculum* (cfr. relazione di stima dei danni versata in atti in data 9.11.2022);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle due voci

sopra menzionate;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina al Ministero della cultura di riesaminare la domanda della ricorrente come ivi precisato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 12 aprile 2023.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO